

**N. R.G. 2076/2017**



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2076/2017**  
tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Oggi **29 gennaio 2020**, innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno, sono comparsi:

È presente per l'attrice opponente l'avv. [redacted] a quale si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati ed in particolare alla comparsa conclusionale del 22.02.19, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, tempestivamente sollevata sia nell'atto di citazione in opposizione ex art. 166 cpc sia nella memoria di replica ex art. 183, n. 2 cpc, essendo solo questa deputata a replicare alle eccezioni nuove sollevate da controparte, diversamente dall'art.183 n.1 cpc.

Infine torna a rilevare che la scrittura privata non autenticata, costituita dalla cartolina di ritorno di TNT, depositata da controparte con data 01.10.10 non fa prova nei confronti dei terzi, e, nel caso di specie, parte opponente è terza rispetto alla predetta cartolina di ritorno, nulla inferendo essa rispetto al contratto di finanziamento.



Per  è presente  in sostituzione  
dell'Avv.  la quale si riporta integralmente al contenuto di tutti i  
precedenti scritti difensivi e in particolare alle note conclusive.

**Il Giudice**

Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad  
allontanarsi e avvertendoli che la sentenza sarà resa a verbale.

All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281  
sexies c.p.c.* dandone lettura.

**Il Giudice**

dott. Grazia Roscigno





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2076/2017** promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio  
dell'avv. \_\_\_\_\_

**ATTORE/I**

contro

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e  
dell'avv. \_\_\_\_\_

**CONVENUTO/I**

**Oggetto:** mutuo

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della  
decisione**

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 358/2017 – R.G. n. 469/2017, pubblicato in data 06.03.2017 e notificato unitamente all'atto di precetto ai sig.ri \_\_\_\_\_ in data 30.03.2017, il Tribunale di Pescara ha ingiunto a quest'ultimi "*di pagare, in solido, alla parte ricorrente* – \_\_\_\_\_ – *per le causali di cui al ricorso, immediatamente: 1. la somma di euro 6.799,78; 2. gli interessi*



*come da domanda, sulla quota di debito in linea capitale; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 550,00 per compensi, in euro 145,50,00 per esborsi, oltre 15 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.*

L'importo ingiunto era chiesto quale debito residuo dovuto  
quale obbligato, e , quale coniuge coobbligata,  
in forza del contratto di prestito personale da costoro sottoscritto.

Con atto di citazione ritualmente notificato all'opposta a mezzo P.E.C. in data 28.04.2017 , in qualità di coobbligata, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: *“a) In via preliminare: Suspendere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto sussistendo i presupposti ex art.649 cpc (...) ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione (...); b) In rito ed in via pregiudiziale, Disporre l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di contratti di finanziamento; c) Nel merito ed in via principale: Annullare, dichiarare nullo ed inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 358/2017 – R.G. 469/2017- emesso dal Giudice del Tribunale di Pescara in data 03.03.2017, notificato il 30.03.2017, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché fondato su un credito inefficace e non opponibile all'odierna opponente, inesistente per la somma indicata degli interessi superiori al tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto, oltreché manifestamente prescritto. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”.*

La convenuta si è tempestivamente costituita ed ha chiesto «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

**NEL MERITO**

*In via principale:*

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto



*infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 358/2017 – R.G. n. 469/2017.*

*In via subordinata:*

*- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra*

*al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_, della somma di Euro 6.799,78 oltre interessi di mora al tasso legale da calcolarsi sulla sola quota capitale sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa (maggiore e/o minore) somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.*

*In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.*

*Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.*

*Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria (Decreto ingiuntivo n. 358/2017 –*

*R.G. n. 469/2017) la quale si è svolta nelle forme del “processo civile telematico”».*

*Concessi i termini istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni con contestuale discussione orale, previa concessione di termine per note.*

\*\*\*

### ***1. Nullità del decreto ingiuntivo per intervenuto decesso dell'obbligato principale***

*1.1. L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso “nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ in qualità di obbligato principale, deceduto nel mese di novembre 2016, ragion per cui deve essere revocato e dichiarato inesistente in quanto emesso nei confronti di persona defunta”.*



1.2. L'eccezione è rigettata in quanto l'attrice non ha alcun interesse alla declaratoria di nullità del decreto limitatamente alla posizione di [redacted] (né ne ha la legittimazione non avendo agito in qualità di erede), giacché anche se l'ingiunzione è stata emessa con il medesimo atto nei confronti dei due ingiunti, ciascuno di essi riveste la qualità di parte, quale autonomo centro d'interesse, giacché l'attrice si è obbligata al pagamento in solido con l'allora coniuge <sup>1</sup>, per cui la creditrice può chiedere il pagamento dell'intero importo dovuto a ognuno degli obbligati (a mente dell'art. 1292 cod. civ.: "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri"); dunque la inefficacia del d.i. emesso nei confronti dell'altro obbligato non ha alcuna incidenza rispetto alla posizione dell'opponente.

## 2. **Mancata la prova della notifica della cessione**

2.1. L'opponente ha eccepito la inefficacia della cessione, intervenuta prima tra la [redacted] e la [redacted] al debitore ceduto, e successivamente tra quest'ultima e la [redacted].

2.2. Anche detta eccezione è infondata. È infatti decisivo che «*La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.*». (Cass. ez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014).

## 2.3. **Omessa comunicazione ed allegazione della modificazione delle varie denominazioni sociali da parte della**

---

3. e) **SOLIDARIETÀ DEI CONIUGI:** Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto vengono assunte solidalmente ed illimitatamente anche dal coniuge, con espressa rinuncia alla sussidiarietà ed alla divisibilità della responsabilità dei propri beni personali, in deroga al disposto degli Art. 189 e 190 c. c.



**società finanziaria. Mancanza della legittimazione attiva della**

2.4. L'attrice ha eccepito che «la ricorrente, in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento, non ha neppure fornito la prova che, nel corso degli anni, siano state effettuate dalle società che l'hanno preceduta le necessarie comunicazioni delle modifiche delle denominazioni sociali, ovvero che la ' \_\_\_\_\_ ' fosse la nuova denominazione della ' \_\_\_\_\_ ', e che quest'ultima, a sua volta, fosse la nuova denominazione della " \_\_\_\_\_ ". La \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto allegare, a fondamento della sua domanda, tutti i precedenti passaggi societari attestanti la sua legittimazione a procedere con il ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento di un credito – certo e fondato su prova scritta – sorto a favore della \_\_\_\_\_ ».

Difatti, dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente non risulta provata la sua legittimazione attiva, né che il credito azionato nei confronti della sig.ra \_\_\_\_\_ sia certo, liquido ed esigibile.» (pag. 5 dell'atto di citazione) e nella comparsa conclusionale ha altresì dedotto che «Nel decreto ingiuntivo opposto, infine, la società opposta afferma erroneamente che il sig. \_\_\_\_\_, in data 11/01/00, stipulava un contratto di finanziamento con la società \_\_\_\_\_ spa (che, a suo dire, cedeva prosoluto alla \_\_\_\_\_ : il proprio credito; che quest'ultima in data 18/05/2005 modificava la propria denominazione in \_\_\_\_\_ ; che, quindi, \_\_\_\_\_ modificava la propria denominazione sociale in \_\_\_\_\_ che \_\_\_\_\_ a cedeva il proprio credito a \_\_\_\_\_ con atto del 30/06/2009; che la \_\_\_\_\_ veniva incorporata dalla \_\_\_\_\_ a in data 28.12.2011), mentre, in realtà, dalla copia fotostatica del contratto allegato dalla medesima a supporto dell'ingiunzione, il finanziamento risulta intercorso tra la società " \_\_\_\_\_ e i sigg.ri \_\_\_\_\_ ».



2.5. L'eccezione è infondata per i seguenti motivi.

2.6. È vero quanto sostenuto dall'attrice circa l'inconferente richiamo al secondo inciso del ricorso per d.i. alla \_\_\_\_\_ (che avrebbe ceduto alla \_\_\_\_\_ il proprio credito) e all'assenza nel modulo contrattuale del numero del contratto di finanziamento - n. 103181 - che risulta indicato solo nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (v. all. 7 ricorso per ddd. d.i.); tuttavia che l'ente finanziatore fosse la \_\_\_\_\_ si evince chiaramente dal contratto (all. 3)<sup>2</sup> e dall'assegno (all. 8<sup>3</sup>) con quale l'opposta ha dato la prova dell'erogazione del credito e il contratto di finanziamento è stato richiamato nel ricorso per ingiunzione e prodotto fin dalla fase monitoria, per cui era chiaro e provato l'originario titolare del credito e il titolo in forza del quale la creditrice ha agito.

2.7. Per quanto concerne i cambi di denominazione della \_\_\_\_\_ l'opposta ha prodotto con la comparsa di costituzione il "verbale di assemblea ordinaria e straordinaria" del 06/04/2004 (Rep. n. 48104 - Fasc. n. 17415 - notaio dott. \_\_\_\_\_) e l'ulteriore "verbale di assemblea straordinaria" del 18/05/2005 (Rep. n. 49133 - Fasc. n. 17959 - notaio dott. \_\_\_\_\_), attestanti il cambio di denominazione sociale da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e da quest'ultima a \_\_\_\_\_





. Si evidenzia che già in sede monitoria l'opposta aveva prodotto l'atto di cessione del credito di quest'ultima società alla (doc. 4) e l'atto di fusione di quest'ultima con la così provando la propria titolarità del rapporto giuridico.

### **3. Eccezione di prescrizione**

3.1. L'attrice ha eccepito tempestivamente – con l'atto di citazione – la prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti – evidenziando che *«Dalla disamina della documentazione allegata dalla ricorrente risulta che il contratto di finanziamento sia stato sottoscritto in data 11.01.2000 e che avrebbe dovuto estinguersi dopo 36 mesi, ovvero in data 11.01.2003. Esaminando anche la lista movimenti, aggiornata al 30.06.2009, depositata dalla convenuta opposta, risulterebbe che l'ultimo versamento sia stato eseguito dal sig. proprio il 23.01.2003, ovvero alla data di scadenza del finanziamento medesimo.*

*Ad eccezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla al sig. nel mese di maggio 2016, non risultano atti interruttivi del termine prescrizione, la cui decorrenza deve computarsi a partire dal 23.01.2003, inviati alla sig.ra*

3.2. In proposito la convenuta ha prodotto in sede di costituzione la ricevuta di ritorno (doc. 5 all. alla comparsa di costituzione e risposta) della lettera raccomandata di messa in mora spedita al in data 22.09.2010 (già prodotta al fascicolo monitorio al doc. 5).

3.3. Sul punto la scrivente ha già evidenziato nell'ordinanza emessa a verbale della prima udienza che a norma dell'art. 1310 cod. civ. che «Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori».

3.4. Tornando alla produzione documentale della convenuta



l'opponente ha preso posizione rispetto ad essa nella memoria secondo termine di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., eccependo l'assenza di data certa, in quanto spedita a mezzo di corriere privato, e non riconoscendo la firma del defunto

3.5. Entrambe le eccezioni sono state tardivamente formulate, così come eccepito dall'opposta nella memoria di cui al terzo termine, art. 183, co. VI, c.p.c. in quanto entrambe eccezioni in senso proprio (in riferimento alla data certa v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17691 del 02/09/2004 e riguardo al "non riconoscimento" v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019 e Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15113 del 03/06/2019) per cui avrebbero dovuto essere proposte in prima udienza. con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, dunque anche con riferimento alla data, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

3.6. L'eccezione di prescrizione è quindi rigettata essendo il relativo termine decennale interrotto con la missiva indicata.

#### **4. Usurarietà dei tassi applicati**

4.1. L'attrice ha dedotto l'usurarietà degli interessi convenuti, deducendo che «*il credito erogato ammontava a Lire 14.780.000 (pari ad Euro 7.633,23=) che, con il TAEG del 19,50% ed il TAN del 17,00%, prevedeva il rimborso in 36 rate della somma di Lire 534.800, per un totale di Lire 19.252.000.*

*Tuttavia, in data 20.12.1999 il Governo emanava il decreto recante "Misura dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 01.01.2000", il cui l'All. A prevedeva espressamente che il tasso di interesse effettivo globale medio ai fini dell'applicazione della Legge sull'usura per i finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari, per crediti personali di breve, medio o lungo*



termine, su classi di importo superiore a dieci milioni di lire non poteva superare il 15,95%.

Dunque, la . . . avrebbe dovuto applicare il TAEG previsto dal decreto ministeriale del 20.12.1999 al contratto di finanziamento sottoscritto in data 11.01.2000 con il defunto

e l'odierna opponente e, conseguentemente, contenerlo nella percentuale massima del 15,95%, e non in quella del 19,53%." con la conseguenza che domanda di nullità degli interessi applicati ex art. 1815 cod. civ. In sede di seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. ha poi eccepito l'usurarietà degli interessi convenuti confrontando il tasso indicato nel contratto con quello previsto "per i crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle Banche" essendo prima e poi della Banche.

4.2. La domanda di nullità è infondata in quanto la prospettazione attorea è inesatta:

- sia perché l'art. 2 comma 4 della legge 7.3.1996 n. 108 dispone che gli interessi sono sempre usurari quando eccedono il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 (il quale delega il Ministro del Tesoro a determinare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, praticato dalle banche e intermediari finanziari, per operazioni della stessa natura secondo la classificazione effettuata annualmente, a norma del comma 3, con decreto del Ministro del Tesoro), relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà [la norma è stata modificata dal c.d. decreto sviluppo (decreto legge 13 maggio 2011 n. 70) che, all'art. 8 comma 5 lett. d), ma nel caso di specie è irrilevante], per cui il tasso soglia vigente al momento della stipulazione (v. la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 delle sez. Unite della Corte di Cassazione) del contratto era pari al 23,925%, con conseguente validità della pattuizione



- sia perché la categoria dei credito va individuata con riferimento alla momento della stipulazione e non rispetto al cessionario del credito.

5. L'opposizione è quindi integralmente rigettata. Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

A) rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del d.i. opposto;

B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3715,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.

Pescara, 29 gennaio 2020

Il Giudice  
Grazia Roscigno

